



Ministero della Giustizia  
Distretto di Corte d'Appello di Bologna

## **Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia**

Via G. Falcone, 2 – 42124 – Reggio Emilia – (entrata dal palazzo del Tribunale Via Paterlini, 1 – ala nuova)  
Cancelleria Civile 0522/510600 – fax 0522/510624 Cancelleria Penale 0522/510601 – fax 0522/510870  
e-mail [gdp.reggioemilia@giustizia.it](mailto:gdp.reggioemilia@giustizia.it) pec [gdp.reggioemilia@giustiziacert.it](mailto:gdp.reggioemilia@giustiziacert.it)

### **INFORMATIVA - NUOVE MODALITA' DI RILASCIO DEL TITOLO ESECUTIVO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**

La riforma "Cartabia", in vigore dal 01 marzo 2023 per la parte qui in esame, ha innovato il libro III titolo I del codice di procedura civile "del titolo esecutivo e del precetto"

#### **Art. 474 – comma 3**

Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti

#### **Art. 475**

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

#### **Art. 476 – abrogato**

A partire quindi dal 01 marzo 2023 l'Ufficio non rilascerà più atti con la spedizione in forma esecutiva – il cosiddetto "comandiamo" – bensì copia attestata conforme all'originale dell'atto esecutivo.

In considerazione del fatto che l'Ufficio non dispone ancora del processo civile telematico si tratterà pertanto di copie cartacee per le quali è dovuta l'esazione dei diritti di copia (fatta salva l'esenzione per i procedimenti di valore inferiore ad € 1.033,00).

Per gli atti immediatamente esecutivi – sentenze e decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 c.p.c. – si tratterà quindi della copia conforme dell'atto stesso per la quale dovranno essere versati – con procedura telematica – gli usuali diritti di copia in relazione al numero delle pagine dell'atto stesso.

Diversamente, per quanto attiene ai decreti ingiuntivi esecutivi dopo 40 giorni dalla notifica all'ingiunto, il difensore dovrà provvedere alla notificazione all'ingiunto e, decorso il termine di 40 giorni, produrre la copia notificata alla cancelleria (come di consueto).

La cancelleria, verificata la non opposizione del decreto, provvederà ad inoltrare il decreto al Giudice che ne dichiarerà la esecutorietà con decreto, apposto in calce al ricorso originale nella disponibilità dell'Ufficio.

**Del decreto di esecutorietà la cancelleria provvederà a emettere copia conforme all'originale, che verrà spillata in calce alla copia notificata e così restituita al difensore. Per il rilascio di tale copia sono dovuti diritti pari a € 5,91 per i procedimenti di valore superiore ad € 1.033,00.**

**La ricevuta telematica del pagamento deve essere presentata contestualmente alla copia notificata del decreto.**

Reggio Emilia, 02 marzo 2023

il funzionario giudiziario  
Dott.ssa Valentina Caruso